

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

In data 22 gennaio 2010 a L'Aquila, presso l'ex Ospedale Psichiatrico S.Maria di Collemaggio Via G.Bellisari

si sono riuniti i seguenti sig.ri

D'Alessandro Stefania
nato a Coppito (AQ) il 8 giugno 1958
residente a L'Aquila cittadino italiano
codice fiscale DLSSFN58H48A345D

Sirolli Alessandro
nato a L'Aquila il 9 settembre 1951
residente a L'Aquila cittadino italiano
codice fiscale SRLLSN51P09A345B

Calisti Flora
nato a L'Aquila il 29 novembre 1946
residente a L'Aquila cittadino italiano
codice fiscale CLSFLR46S69A345C

Di Tommaso Arturo
nato a Rocca S.Maria il 3 gennaio 1933
residente a L'Aquila cittadino italiano
codice fiscale DTMRTR33A03H440B

Corazza Lelio
nato a S.Benedetto in Perillis il 1 settembre 1949
residente a L'Aquila cittadino italiano
codice fiscale CRZLLE49P01H773T

Corazza Livio
nato a S.Benedetto in Perillis il 14 luglio 1951
residente a L'Aquila cittadino italiano
codice fiscale CRZLVI51L14A345W

De Amicis Concetta
nato a Navelli il 27 marzo 1953
residente a L'Aquila cittadino italiano
codice fiscale DMCCCT53C67F852Y

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ART.1

L'associazione è costituita fra i suddetti componenti ai sensi della legge 266/91 avente la seguente denominazione: 180 amici L'Aquila - Associazione di cittadini per la tutela della salute mentale

Calisti Flora
Di Tommaso Arturo
Corazza Lelio
Corazza Livio
D'Alessandro Stefania

ART.2

L'associazione ha sede in:
L'Aquila c/o ex Ospedale Psichiatrico S.Maria di Collemaggio Via G.Bellisari

ART.3

L'associazione ha come scopo di agire per il riconoscimento dei diritti e dei bisogni delle persone con disagio mentale e delle loro famiglie

ART.4

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo

ART.5

L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART.6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo, sia composto da quattro membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Sig. Siroli Alessandro	Presidente
Sig. ra Calisti Flora	Vice-Presidente
Sig. ra De Amicis Concetta	Tesoriere
Sig. Corazza Livio	Segretario

ART.7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI L'AQUILA
Registrato a L'Aquila il 23-1-2010, N. 268 Serie 3
Esatti €
ATTO COSTITUTIVO

Il Capo Area Servizi
(Dr. Francesca Marcantoni)



Calisti Flora
De Amicis Concetta
Siroli Alessandro
Corazza Livio
Francesca Marcantoni

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita in L'Aquila l'Associazione di volontariato senza fini di lucro denominata: "180amici"
L'Aquila - Associazione di cittadini per la tutela della salute mentale - Onlus.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.
3. L'Associazione ha sede nel comune di L'Aquila ed indirizzo che viene stabilito dal Comitato direttivo; il trasferimento della sede legale nell'ambito della stessa città non costituisce modifica dell'atto costitutivo.
4. L'Associazione fa uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate in relazione al loro stato di disagio mentale.
2. L'Associazione si prefigge pertanto di agire, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, per il riconoscimento dei diritti e dei bisogni delle persone con disagio mentale e delle loro famiglie, per favorire la tutela e la promozione della salute mentale comunitaria per il tramite, principalmente, di attività di volontariato consistenti in interventi di assistenza sociale e socio-sanitaria e attraverso il coinvolgimento dei cittadini e delle reti sociali primarie e secondarie, per contrastare lo stigma ed il pregiudizio nei confronti del malessere mentale.
3. L'Associazione intende agire a beneficio di tutta la collettività; in particolare cercherà di favorire la conoscenza, il confronto e lo scambio di esperienze tra i familiari delle persone con disagio mentale, tra gli stessi utenti, e quindi tra i familiari, gli utenti e la cittadinanza. Allo scopo si impegnerà a dare vita ad iniziative concrete, soprattutto di tipo culturale e sociale, in particolare in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e gli Enti Locali.
4. L'Associazione non svolge attività diverse da quelle menzionate ai commi precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite fornite dai propri soci. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi volontari dei soci;

- b) contributi di privati sostenitori;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) altre entrate non specificate alle lettere precedenti.

2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2010. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro il mese di aprile, il bilancio d'esercizio predisposto dal Tesoriere.

3. L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Definizione dei soci e disciplina del rapporto associativo

1. Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. Ai soci viene assicurata una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle relative modalità operative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Qualsiasi limitazione o temporaneità della partecipazione alla vita associativa è espressamente esclusa. Per gli associati maggiori d'età è garantito il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
3. I volontari dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 del 266/91

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi soci nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio direttivo.
3. La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale

tra lo stesso e l'Associazione;

4. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

5. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti dei soci

1. I soci sono obbligati:

- a) a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo 5;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito.

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutte le attività dell'Associazione e inoltre:

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- nomina i componenti del Consiglio direttivo;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi associati.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due membri

del Consiglio direttivo, o un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto nella sede da recapitarsi, anche a mano o via e-mail, almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando il numero complessivo dei presenti e dei rappresentati sia uguale o superiore alla metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando il numero complessivo dei presenti e dei rappresentati sia uguale o superiore a un decimo degli associati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti e rappresentati.

8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando il numero complessivo dei presenti e dei rappresentati sia uguale o superiore alla metà più uno degli associati.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria per modificare l'atto costitutivo e lo statuto sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli associati. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 4 e non superiore a 7 nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

4. Al Consiglio direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) sottoporre il bilancio d'esercizio all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- e) deliberare sull'entità della quota associativa annuale.

5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6. Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10
Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11
Il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario

1. Il Vice-Presidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica.
2. Il Tesoriere predispose il bilancio d'esercizio, provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.
3. Il Segretario è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 12
Gratuità delle cariche sociali

1. Le cariche dell'Associazione vengono ricoperte a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per i soci di cui al precedente articolo 2.

Art. 13
Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e, di preferenza, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo

settore.

Art. 14
Norma di chiusura

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.